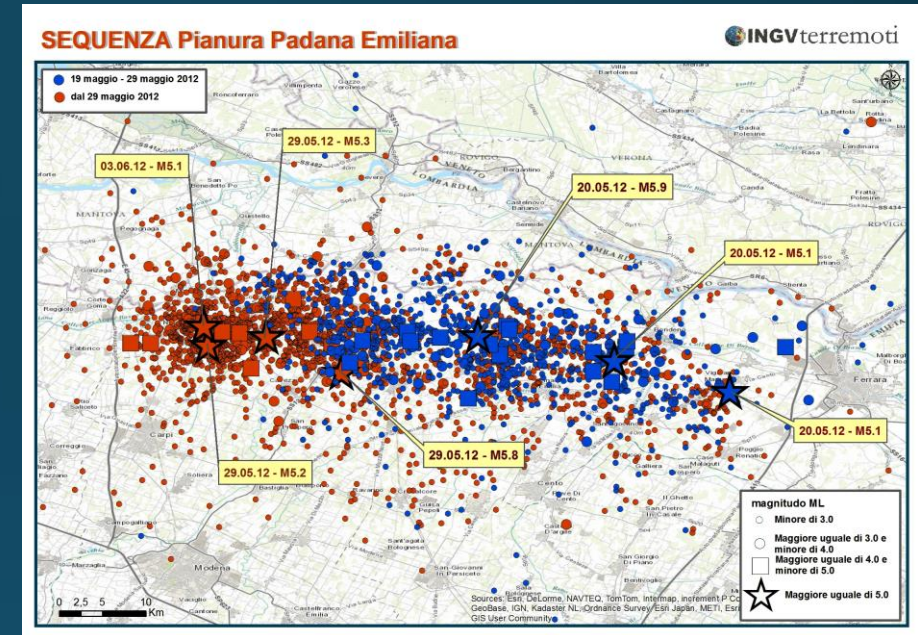


Milano, 28/1/2020

ANCI LOMBARDIA



Modifica art. 94bis DPR 380/01
I contenuti della proposta di Anci Lombardia

IL DPR 380/01 DOPO LA LEGGE 55/2019

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCACANTIERI

ART. 93 E 94 INVARIATI

art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. [...]

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. [...]

IL DPR 380/01 DOPO LA LEGGE 55/2019

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCACANTIERI

ART. 94bis introdotto

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di **peak ground acceleration PGA** compresi fra 0,20g e 0,25g);
- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche.
- 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche. [...]

IL DPR 380/01 DOPO LA LEGGE 55/2019 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCACANTIERI

ART. 94bis introdotto

b) Gli interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration PGA compresi fra 0,15 g e 0,20g e zona 3);
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti,
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2)
- 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. [...]

IL DPR 380/01 DOPO LA LEGGE 156/2019 (emendamento ANCI)

ART. 94bis emendato

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);**

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)** [...]

IL DPR 380/01 DOPO LA LEGGE 156/2019 (emendamento ANCI)

ART. 94bis emendato

b) Gli interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2), compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. [...]

CONTESTO DELL'EMENDAMENTO

La proposta di Anci Lombardia nasce a seguito di un percorso collegiale, sentiti tutti gli attori (Regione, Mit, Consulte degli ordini professionali lombarde)

CONTESTO

Il decreto cosiddetto sbloccacantieri, convertito in legge con la L 55/2019, asseritamente semplificatorio, aveva in Lombardia generato due effetti apparentemente contraddittori, in termini di alleggerimento delle procedure amministrative:

- 1) La riduzione della mole di autorizzazioni sismiche nei comuni in zona sismica 2, che venivano riservate ai soli interventi di rilevante importanza.
- 2) L'estensione della procedura di autorizzazione anche ai comuni in zona sismica 3 per le suddette tipologie di interventi (1000 comuni lombardi interessati per la prima volta dall'autorizzazione sismica)

La seconda fattispecie si verificava a seguito dell'inclusione della zona sismica 3 tra le zone a media sismicità, in discontinuità con il passato, in forza del comma 1, lettera 2b dell'art 94bis del DPR 380, introdotto dalla L 55/2019.

...località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration PGA compresi fra 0,15 g e 0,20g e **zona 3**);

LE RAGIONI DELL'EMENDAMENTO

In termini di prevenzione del rischio sismico se ne evinceva, quale conseguenza, la maggior dipendenza del grado di vigilanza sismica dall'esposizione, piuttosto che dalla pericolosità del territorio.

(RISCHIO = PERICOLOSITA' X ESPOSIZIONE X VULNERABILITA')

Tale nuovo approccio è certamente degno di interesse – è mio parere che pericolosità ed esposizione possano entrambi partecipare alla definizione della procedura amministrativa di riferimento per ciascun intervento, avendo entrambi, in combinato, incidenza sul rischio sismico della costruzione.

Tuttavia le modalità con cui la legge 55 implementava tale apparente nuovo orientamento non convincevano pienamente. Infatti:

1. Non appariva necessario modificare il grado di sismicità delle zone sismiche per implementare un nuovo criterio che accentuasse il peso dell'esposizione nella definizione della procedura amministrativa di riferimento;
2. La modifica del grado di sismicità avveniva con uno strumento normativo diverso da un decreto interministeriale, strumento previsto dall'art. 83 del DPR 380/01
3. Tale modifica addirittura contrastava con una previgente previsione di un decreto interministeriale (approvazione dell'appendice nazionali degli eurocodici), che classifica la zona 3 come a bassa sismicità – ne conseguiva uno scollamento con la normativa europea, come declinata nella disciplina italiana. Infatti l'attribuzione di un grado di sismicità basso alla zona 3 discende dal Decreto Interministeriale 31 luglio 2012 *"Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici"*, approvato da Mit, Ministero dell'Interno, e Capo del Dipartimento di Protezione Civile
4. Sorprendeva che un dettato, intenzionalmente volto a riformare le previsioni dell'annesso nazionale all'Eurocodice 8, con importanti implicazioni amministrative, fosse stato inserito incidentalmente nel comma 1, lettera b) punto 1 dell'art. 94bis del DPR 380/01 (per altro dedicato agli interventi di minore rilevanza, esclusi dall'obbligo di autorizzazione) e non

LE RAGIONI DELL'EMENDAMENTO

appendice UNI EN 1998-1:2007 (Eurocodice 8)

3.2.1(1), (2),(3)	Note	Le Zone sismiche sono individuate in base al valore dell'accelerazione $a_{g,475}$, che rappresenta l'accelerazione al suolo su sottosuolo di categoria A avente periodo di ritorno di 475 anni. Per tutti i siti, sono forniti i valori di a_g, F_0 e T_c^* necessari per la determinazione delle azioni sismiche da impiegare per le diverse verifiche. La classificazione italiana dà per ciascun sito lo spettro di risposta su sottosuolo A dal quale ricavare, in base alle espressioni di cui al punto 3.1.2(1), gli spettri di risposta di progetto per tutti i tipi di sottosuolo.
3.2.1(4)	Nota	La Zona Sismica 3, detta a Bassa Sismicità, è caratterizzata da $0,05 \cdot g < a_{g,475} \leq 0,15 \cdot g$.
3.2.1(5) P	Nota	La Zona Sismica 4, detta a Sismicità Molto Bassa, è caratterizzata da $a_{g,475} \leq 0,05 \cdot g$. In tale Zona possono adottarsi criteri di progettazione semplificati secondo quanto indicato al punto 4 della presente Appendice .

LE RAGIONI DELL'EMENDAMENTO

E' quindi maturata l'ipotesi che la locuzione in parola contenesse un mero refuso editoriale nel posizionamento della parentesi, con esiti esorbitanti rispetto alle intenzioni del normatore.

...località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration PGA compresi fra 0,15 g e 0,20g) e zona 3);

Non si esclude affatto che tali esiti potessero garantire un benefico surplus di vigilanza, ma sarebbe risultato comunque più opportuno che tale obiettivo fosse raggiunto a seguito di una più armonica ed organica revisione del DPR 380, in un quadro attento a tutte le implicazioni, e non mediante l'incidentale posizionamento di una parentesi.

Non a caso le differenze interpretative dell'art. 94bis si sono presto palesate. Ove la Lombardia ha scelto un approccio aderente al testo normativo (Circolare), la regione Veneto si è invece mossa in senso opposto, non recependo le novità introdotte dalla legge 55/2019 proprio in forza di un asserito difetto di chiarezza.

D.G.Territorio e protezione civile

Circolare regionale 29 luglio 2019 - n. 9

Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della l. 55/2019

ESITI DELL'EMENDAMENTO

Tenuto conto che in Lombardia i Comuni in zona 3 si sono trovati particolarmente colpiti dall'episodio, spesso su entrambi i fronti di controllore e controllato, giacché

- Essi sono l'autorità competente che deve rilasciare l'autorizzazione sismica (particolarità Lombarda)
- Essi sono spesso anche il committente degli interventi su edifici strategici e rilevanti (scuole, municipi), sottoposti d'improvviso alla procedura di autorizzazione
- Che la legge 55 incideva su appalti pubblici già finanziati, con possibili esiti sul quadro economico;
- Che la legge 55 incideva sulla ricostruzione post-sisma di edifici rilevanti e strategici con analogo impatto;
- Che gli interventi locali sui suddetti edifici (spesso riparazioni urgenti) risultavano gravati da un procedura nettamente più lenta;
- Che la stessa regione Lombardia si trovava in forte difficoltà ad affrontare la mole decuplicata delle richieste di parere regionale.

ANCI LOMBARDIA si è prefissa di coordinare la proposta di emendamento, al precipuo scopo di riportare chiarezza in un contesto che ha infine tre esiti principali:

1. Interventi locali non sono mai soggetti ad autorizzazione, nemmeno per edifici strategici e rilevanti.
2. La zona 3 non è annoverata quale zona a media sismicità – nei comuni in zona 3 torna per ora a regnare il deposito sismico in forza dell'articolo 94 comma 1, nelle more di future scelte tecnico-politiche
3. La modifica di PGA in ag risolve un equivoco tra pericolosità di base del territorio e caratteri locali di amplificazione.

Ripristinata una condizione di chiarezza e coerenza, la revisione del DPR 380 può essere la sede per modificare in modo organico le procedure di vigilanza preventiva anche verso una maggiore asprezza.

IL DPR 380/01 DOPO LA LEGGE 156/2019 (emendamento ANCI)

ART. 94bis emendato

. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);**

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)** [...]

IL DPR 380/01 DOPO LA LEGGE 156/2019 (emendamento ANCI)

ART. 94bis emendato

b) Gli interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

(lettera così modificata dall'art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2), compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. [...]